

N. 00759/2011 REG.PROV.COLL.

N. 00572/2011 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. Amm.;

sul ricorso numero di registro generale 572 del 2011, proposto da:
[omissis], rappresentati e difesi dall'avv. Donato Patera, con domicilio eletto presso Maria Teresa Romano Avv. in Reggio Calabria, via Notria, 70;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Istituto Comprensivo Statale [omissis], rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata per legge in Reggio Calabria, via Plebiscito,15; Centro Servizi Amministrativi;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:

Comune di [omissis], rappresentato e difeso dall'avv. Donato Patera, con domicilio eletto presso Maria Teresa Romano Avv. in Reggio Calabria, via Notria, 70;

per l'annullamento

del provvedimento con il quale il CSA di Reggio Calabria (Ufficio IX ATP di Reggio Calabria), modificando la nota dell'Istituto [omissis] protocollo 3223/C21 del 20/07/2011, ha accorpato in un'unica classe le previste due classi di scuola secondaria di I grado di [omissis];

- di ogni e qualsiasi atto adottato dal Dirigente Scolastico dell'Istituto [omissis] con il quale è stato comunicato al CSA di Reggio Calabria il funzionamento di un'unica prima classe di scuola secondaria di I grado presso la sede di [omissis];

- di ogni altro atto presupposto, connesso o comunque consequenziale rispetto quanto sopra indicato, anche di estremi sconosciuti;

e per ottenere

il ripristino della situazione quo ante, specificamente due classi prime di scuola secondaria di I grado.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dell'Istituto [omissis];

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2011 il dott. Caterina Criscenti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto preliminarmente che sussistono i presupposti per la definizione immediata del giudizio con sentenza in forma semplificata, adottata in esito alla camera di consiglio per la trattazione dell'istanza cautelare, stante l'integrità del contraddittorio, l'esaustiva trattazione delle tematiche oggetto di giudizio, nonché la mancata enunciazione di osservazioni oppostive delle parti, rese edotte dal Presidente del Collegio di tale eventualità;

Premesso che i ricorrenti, tutti genitori di alunni regolarmente iscritti per l'a.s. 2011 - 2012 alla classe prima della scuola secondaria di primo grado di [omissis], nonché il Comune di [omissis] poi intervenuto ad adiuvandum, denunciano:

- che fino alla data del 20 luglio 2011 erano iscritti alla prima classe della scuola secondaria di I grado di [omissis] 30 alunni ed erano inserite “a sistema” per la sede di [omissis] due prime classi;
- che successivamente il CSA di Reggio Calabria, rettificando l’organico di fatto, istituiva una sola classe prima, che risultava composta di 29 alunni (tra il 4 agosto ed il 5 settembre 2011, infatti, un alunno si era trasferito presso altro istituto), nonostante la presenza di 2 alunni disabili;

Premesso che gli stessi ricorrenti chiedono l’annullamento del provvedimento che ha accorpato in un’unica classe le previste due classi;

Rilevato che sussiste la dedotta violazione degli artt. 4 e 5 DPR 20 marzo 2009 n. 81, atteso che:

- l’art. 5, al co. 2, prevede che *“Le classi iniziali delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, ivi comprese le sezioni di scuola dell’infanzia, che accolgono alunni con disabilità sono costituite, di norma, con non più di 20 alunni”* (e comunque *“purché sia esplicitata e motivata la necessità di tale consistenza numerica, in rapporto alle esigenze formative degli alunni disabili, e purché il progetto articolato di integrazione definisca espressamente le strategie e le metodologie adottate dai docenti della classe, dall’insegnante di sostegno, o da altro personale operante nella scuola”*);
- la presenza di ben due soggetti con disabilità rende illegittima la costituzione di un’unica classe che supera il numero massimo di 20 alunni;
- la circostanza che la disposizione richieda il rispetto di questo limite solo “di norma” (argomentazione su cui insiste la difesa dell’Amministrazione) non può giustificare un incremento fino a 29 alunni e, quindi, di oltre il 40%, avuto anche riguardo al fatto che l’art. 4, co. 1, espressamente consente di *“derogare, in misura non superiore al 10 per cento, al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun tipo e grado di scuola, dal presente regolamento”* con il preciso obiettivo – qui chiaramente violato – *“di dare stabilità alla previsione delle classi, riducendo al massimo gli scostamenti tra il numero delle classi previsto ai fini della determinazione dell’organico di diritto e quello delle classi effettivamente costituite all’inizio di ciascun anno scolastico”*;

- lo stesso MIUR con la circolare n. 21/2011 (allegata al controricorso) e da ultimo con la circolare 13 luglio 2011 n. 63 ha ribadito che *“Le classi delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le sezioni di scuola dell’infanzia, che accolgono alunni con disabilità, sono costituite secondo i criteri e i parametri di cui all’art. 5 del Regolamento sul dimensionamento. Si raccomanda la massima attenzione nella costituzione delle classi con alunni disabili, nel senso di limitare, in via generale, in presenza di grave disabilità o di due alunni disabili, la formazione delle stesse con più di 20 alunni”*;

Ritenuto che è evidente, dunque, l’illegittimità della scelta fatta dall’amministrazione, che ha operato immotivamente e di fatto applicando la regola ordinaria posta dall’art. 11 DPR n. 81 cit. (*“Le classi prime delle scuole secondarie di I grado e delle relative sezioni staccate sono costituite, di norma, con non meno di 18 e non più di 27 alunni, elevabili fino a 28 qualora residuino eventuali resti. Si procede alla formazione di un’unica prima classe quando il numero degli alunni iscritti non supera le 30 unità”*), senza evidentemente tenere conto della presenza di alunni disabili;

Ritenuto, in conclusione, che il ricorso deve essere accolto e che l’amministrazione va condannata alla refusione delle spese processuali nella misura liquidata in dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.

Condanna l’amministrazione resistente al pagamento delle spese processuali in favore dei ricorrenti e del Comune di [omissis], nella misura di € 1.000,00 per ciascuna parte, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, nonché al rimborso del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2011 con l'intervento dei magistrati:

Ettore Leotta, Presidente

Giuseppe Caruso, Consigliere

Caterina Criscenti, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 26/10/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)